



# Disposizioni per il sostegno delle attività educative e ricreative non formali

## A.C. 1311

Dossier n° 399 - Schede di lettura  
21 gennaio 2025

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1311
Titolo:	Disposizioni per il sostegno delle attività educative e ricreative non formali
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	Bonetti
Numero di articoli:	5
Date:	
presentazione:	17 luglio 2024
assegnazione:	7 dicembre 2024
Commissioni competenti:	VII Cultura, XII Affari sociali
Sede:	referente
Pareri previsti:	I, V, XI e Commissione parlamentare per le questioni regionali

### Premessa

La proposta di legge [AC 1311](#), recante disposizioni per il **sostegno delle attività educative e ricreative non formali**, presentata il 17 luglio 2023 e assegnata, in sede referente, alle **Commissioni riunite VII Cultura e XII Affari sociali** il 7 dicembre 2023, consta di cinque articoli che disciplinano in maniera organica l'istituzione di attività educative e ricreative non formali, anche a integrazione ed estensione del "tempo scuola".

Si segnala sin da subito che **una parte considerevole dei suoi contenuti è stata inserita**, con talune modifiche, nella **legge di bilancio per il 2025** ([legge n. 207 del 2024](#)). A seguire, pertanto, dopo aver dato conto dei contenuti della proposta, si procederà **un confronto tra le norme in essa contenute e quelle già entrate in vigore** sul medesimo argomento.

### Contenuto

La proposta di legge in esame è composta da **cinque articoli**.

L'**articolo 1** indica le **finalità** del progetto di legge, stabilendo che lo stesso definisce i **principi generali per l'istituzione di attività educative e ricreative formali e non formali**, anche a integrazione ed estensione del tempo scuola, al fine di incentivare e sostenere in tutto il Paese le attività educative e ricreative, anche non formali, che coinvolgono le bambine, i bambini e gli adolescenti, di contrastare la povertà educativa e l'esclusione sociale, di favorire il protagonismo delle nuove generazioni anche con il coinvolgimento delle stesse nei processi decisionali che li riguardano, in coerenza con le Linee guida per la partecipazione di bambine e bambini e ragazze e ragazzi, adottate con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 12 luglio 2022, nonché di supportare le famiglie anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte al benessere dei figli dalla nascita fino al compimento della maggiore età.

Si ricorda che le [Linee guida per la partecipazione di bambine e bambini e ragazze e ragazzi](#), emanate con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 12 luglio 2022, sono state adottate dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza il 1° giugno 2022 e approvate dalla Conferenza Unificata in data 6 luglio 2022. Esse nascono con lo **scopo** di diffondere l'educazione all'ascolto dei bambini e dei ragazzi e la cultura della loro partecipazione, al fine di renderla un elemento intrinseco di tutti i processi decisionali nelle questioni che li riguardano.

Si tratta di uno strumento strategico che promuove la significativa e rafforzata partecipazione di tutti i minorenni **all'interno della famiglia, delle comunità e delle scuole**, come previsto:

- dall'art. 12 della [Convenzione ONU sull'infanzia del 1989](#);
- dalle raccomandazioni del Comitato sui diritti dell'infanzia delle Nazioni Unite, presenti nelle [Osservazioni conclusive del 2019](#) al quinto e sesto rapporto periodico dell'Italia;

- dalla nuova [Strategia dell'Unione europea sui diritti dei minorenni](#), adottata dalla Commissione europea il 24 marzo 2021;

Un ulteriore obiettivo delle Linee guida è quello di **orientare il percorso dell'Osservatorio nazionale infanzia e adolescenza**, prevedendo l'ascolto e la partecipazione dei minorenni come strumento metodologico da attuare in tutte le fasi del relativo Piano nazionale di azione, in vista del suo monitoraggio e della redazione del successivo Piano.

Il documento illustra il significato profondo della partecipazione e fornisce indicazioni di metodo per stabilire un dialogo profondo tra gli adulti e i ragazzi, incluso quelli in condizioni di fragilità o marginalità, nonché coloro che si trovano nella delicata fase di transizione all'età adulta.

Le Linee guida spiegano come la partecipazione non sia solo un **diritto fondamentale che il mondo degli adulti deve riconoscere ai bambini e ai ragazzi**, ma deve diventare sempre più una pratica quotidiana, un agire consolidato in tutte le situazioni di natura legale e organizzativa, in famiglia così come a scuola e in tutti quei contesti educativi, sociali e ricreativi abitati da bambini e bambine, ragazzi e ragazze, essi potranno esprimere la loro opinione e questa sarà tenuta in considerazione.

Il documento si prefigge inoltre lo scopo di assicurare **processi di partecipazione autentici**, che prevedano scambi di informazioni e dialogo, tra i bambini o tra gli adolescenti, oltre che con gli adulti. Scambi basati sul rispetto reciproco e la non discriminazione, tramite i quali i bambini e gli adolescenti possano imparare come le proprie opinioni, e quelle degli adulti, siano prese in considerazione e possano influenzare gli esiti di tali processi.

Il modello contenuto nelle Linee guida ha ispirato le recenti iniziative di ascolto delle ragazze e dei ragazzi che il Dipartimento ha promosso nel corso dell'ultimo biennio per garantire la partecipazione attiva dei minorenni nella stesura di importanti atti sovranazionali e nazionali, come nel caso della recente [Strategia del Consiglio d'Europa sui diritti dei minori \(2022-2027\)](#), [del Piano di azione nazionale della Garanzia infanzia \(Child Guarantee\)](#) e del nuovo [Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori](#). Inoltre esso rappresenta la struttura portante della Piattaforma di Consultazione nazionale, ora in fase di attivazione sperimentale presso il Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, che garantirà stabilmente la partecipazione delle persone di minore età ai processi decisionali che li riguardano, favorendo i processi di interlocuzione tra istituzioni e cittadini minorenni e arricchendo, così, la lettura e la risposta ai loro bisogni sociali, educativi e culturali.

L'**articolo 2**, rivolto al sostegno dei servizi e delle attività educative non formali, prevede, al **comma 1**, l'**istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze**, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, del « **Fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali**», destinato al finanziamento delle iniziative in materia dei comuni, da realizzare anche in collaborazione con enti pubblici e privati, ovvero con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione di cui alla [legge 10 marzo 2000, n. 62](#) (che, si ricorda, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali), anche promuovendo le comunità educanti.

La medesima disposizione chiarisce che il Fondo è istituito per le finalità di cui all'articolo 1 della proposta di legge in esame e per **incentivare il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore e degli enti religiosi** che svolgono attività di oratorio o attività simili, attraverso le forme di co-programmazione e di co-progettazione previste dagli articoli da 55 a 57 del codice del Terzo settore, di cui al [decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117](#), nonché per promuovere la diffusione di opportunità educative, anche non formali, rivolte al benessere dei minori.

Si ricorda che, ai sensi dell'**articolo 55 del codice del Terzo settore**, in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'**articolo 5** del medesimo codice, assicurano il **coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore**, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.

Si precisa che, in base alla medesima disposizione, la **co-programmazione** è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili; mentre la **co-progettazione** è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione.

L'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner.

Sulle modalità di attuazione del coinvolgimento attivo di tali enti, si veda il [Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72/2021](#), recante le *Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore*.

Il **comma 2** del medesimo articolo dispone che i **comuni beneficiari utilizzano almeno il 50 per cento delle risorse** per il finanziamento di iniziative progettate e realizzate attraverso le forme di co-programmazione e di co-progettazione di cui al comma 1.

Il **comma 3** rafforza tale ultima previsione stabilendo che il **mancato rispetto da parte dei comuni beneficiari della predetta percentuale** comporta una corrispondente riduzione nella erogazione dei

finanziamenti per l'anno successivo. Le risorse derivanti dall'applicazione del periodo precedente sono destinate all'incremento del finanziamento dei comuni che hanno destinato una percentuale pari o superiore al 60 per cento delle risorse assegnate a forme di co-programmazione e di co-progettazione, secondo le modalità definite dal decreto di cui al successivo comma 6.

Il **comma 4** dispone che le **iniziative di cui al comma 2 possono essere svolte**, anche attraverso accordi con i comuni limitrofi, presso le scuole, i centri estivi, i servizi socio-educativi territoriali, i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori, gli enti religiosi ovvero con altre modalità definite nella co-progettazione al fine di promuovere e potenziare i percorsi di sviluppo, di crescita e di promozione del benessere psico-fisico dei minori, anche attraverso l'attività sportiva, artistica e musicale, con particolare attenzione all'apprendimento delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche.

Il **comma 5** prevede che le iniziative svolte in forma associata in base agli accordi di cui al comma 4 da **comuni con popolazione inferiore a 3.000** abitanti ricevano una percentuale di risorse aggiuntive da assegnare a titolo di premialità e da quantificare in base a criteri di assegnazione dei finanziamenti disciplinati nel decreto di cui al successivo comma 6.

Il **comma 6** stabilisce che, con **decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, da adottare entro il 30 marzo di ogni anno** di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per lo sport e i giovani e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è approvato l'**elenco dei comuni beneficiari**, comprensivo di tutti i comuni che non abbiano, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, espressamente manifestato la volontà di non voler aderire all'iniziativa al Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con il medesimo decreto sono altresì **stabiliti gli importi spettanti ai singoli comuni** beneficiari, individuati sulla base dei dati relativi alla popolazione minorenni di cui all'ultimo censimento della popolazione residente, nonché dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 5.

Il **comma 7** dispone che fino all'adozione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 della [legge 7 aprile 2022, n. 32](#), il Fondo è utilizzato anche per **ridurre i costi sostenuti dalle famiglie per servizi e attività educative non formali**, in relazione alla situazione reddituale e patrimoniale. Il decreto di cui al comma 6 dell'articolo in esame stabilisce i criteri ai quali i comuni devono attenersi nell'attuazione del presente comma.

Si ricorda che, in base all'**articolo 2 della legge 7 aprile 2022, n. 32** (cosiddetto "*Family act*"), il **Governo è delegato ad adottare**, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, con il Ministro della cultura, con il Ministro dell'università e della ricerca, con il Ministro per le disabilità e con il Ministro per le politiche giovanili, uno o più decreti legislativi per il **riordino e il rafforzamento delle misure di sostegno all'educazione dei figli**. I principi e criteri direttivi cui dovrà attenersi il Governo sono indicati al comma 2 del medesimo articolo 2.

Il **comma 8** stabilisce che, a decorrere dall'anno 2024, la **dotazione** del Fondo è pari a 200 milioni di euro annui (*si segnala che non risulta indicata la necessaria copertura finanziaria*).

L'**articolo 3**, volto a disciplinare il coinvolgimento delle **scuole** e la valorizzazione delle competenze acquisite o sviluppate in situazioni di apprendimento non formale, statuisce, al **comma 1**, che, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, **i comuni possono utilizzare quota parte delle risorse** di cui all'articolo 2 per la realizzazione, **nelle scuole statali e paritarie** del sistema nazionale di istruzione, di **attività coerenti con il Piano triennale** di cui al successivo articolo 5, comma 1.

Il **comma 2** dispone che le attività di cui al comma precedente possono essere **svolte da personale docente o da esperti** individuati dalla scuola e dal comune, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, in orario sia scolastico sia extrascolastico e anche nei periodi di sospensione delle lezioni.

Il **comma 3** stabilisce che, per lo svolgimento delle medesime attività, le scuole, i comuni e gli altri enti pubblici o privati coinvolti stipulano **apposite convenzioni**, nelle quali sono indicate le necessarie coperture assicurative per i partecipanti.

Il **comma 4** prevede che le **scuole del primo ciclo** di istruzione individuino le modalità di valorizzazione delle competenze acquisite o sviluppate tramite le attività di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini della certificazione di cui all'articolo 9, comma 3, lettera *d*), del [decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62](#).

Si ricorda che l'articolo 9, comma 3, lettera *d*), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 disciplina i **modelli nazionali per la certificazione delle competenze** progressivamente acquisite nel **primo ciclo**, i quali sono emanati con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sulla base di una serie di **principi**, tra cui quello, previsto alla lettera *d*), della valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in situazioni di apprendimento non formale e informale.

Il **comma 5** prevede che le **scuole del secondo ciclo** di istruzione danno conto delle competenze acquisite o sviluppate tramite le attività di cui al comma 1 dell'articolo in commento nell'apposita sezione del *curriculum* della studentessa e dello studente di cui all'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del [decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62](#).

Si rammenta che l'**articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62** stabilisce che al diploma finale rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato è allegato il *curriculum* della studentessa e dello studente, in cui sono riportate le discipline ricomprese nel piano degli studi con l'indicazione del monte ore complessivo destinato a ciascuna di esse. Il secondo periodo della disposizione (su cui si appunta la previsione in commento) prevede, in particolare, che in una **specificata sezione del curriculum** sono indicati, in forma descrittiva, i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 62 del 2017, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione e la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.

Il **comma 6** statuisce che le disposizioni di cui ai precedenti commi 4 e 5 **si applicano anche alle attività di cui all'articolo 2** realizzate fuori dal contesto scolastico se coerenti con il Piano triennale dell'offerta formativa.

Gli **articoli 4 e 5** della proposta di legge in commento recano norme in materia di **Osservatorio nazionale delle attività di educazione non formale**, disciplinando le modalità di istituzione, la composizione ed i compiti di tale struttura.

L'**articolo 4**, composto da sei commi, prevede anzitutto, al **comma 1**, che con decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sia **istituito** presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri **l'Osservatorio nazionale per il monitoraggio e la promozione delle attività di educazione non formale**.

Ai sensi del **comma 2**, l'Osservatorio è **presieduto dal Ministro** per la famiglia, la natalità e le pari opportunità o **da un suo delegato**, e i suoi **componenti**, individuati con le modalità di cui al successivo comma 3, restano in carica **tre anni, rinnovabili una sola volta**.

Il medesimo comma 2 attribuisce al medesimo decreto ministeriale istitutivo dell'Osservatorio, di cui al precedente comma 1, il compito di stabilire le modalità con le quali l'Osservatorio **riferisce**, di regola annualmente, **ai Ministeri** competenti **sull'attività svolta e sui risultati conseguiti**, mediante una relazione sugli esiti del monitoraggio e la rendicontazione delle proprie spese. Si prevede altresì che la partecipazione all'Osservatorio **non dà diritto** alla corresponsione di **gettoni di presenza o altri emolumenti** comunque denominati, **fatto salvo il rimborso delle spese** di viaggio e di soggiorno, secondo quanto previsto dal successivo comma 5.

Il **comma 3** prevede che con il medesimo decreto ministeriale istitutivo dell'Osservatorio, di cui al precedente comma 1 sono definiti la **composizione, l'organizzazione e il funzionamento** dell'Osservatorio, disponendo al contempo che esso sia composto da:

- a) **quattro esperti** indicati, nel rispetto della parità di genere, dal **Ministero per la famiglia, la natalità e le pari opportunità**;
- b) **quattro esperti** indicati, nel rispetto della parità di genere, dal **Ministero dell'istruzione e del merito**;
- c) **due rappresentanti** indicati, nel rispetto della parità di genere, dal **Ministero per lo sport e i giovani**;
- d) **due rappresentanti** indicati, nel rispetto della parità di genere, dalla **Conferenza dei presidenti delle regioni** e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
- e) **quattro rappresentanti** indicati, nel rispetto della parità di genere, dalla **Associazione nazionale dei comuni italiani**;
- f) **sei esperti** espressione delle organizzazioni del **volontariato** e del **Terzo settore** che operano nel settore dell'infanzia e dell'adolescenza indicati, nel rispetto della parità di genere, dalle organizzazioni di rappresentanza degli enti del Terzo settore;
- g) **due rappresentanti degli studenti** indicati, nel rispetto della parità di genere, dal Forum nazionale delle associazioni studentesche (FAST);
- h) **due rappresentanti della Conferenza episcopale italiana**;
- i) **un rappresentante per ogni confessione religiosa** che abbia stipulato un'intesa con lo Stato italiano e dichiarato il suo interesse a partecipare all'Osservatorio.

Ai sensi del **comma 4**, per il **funzionamento** e le attività dell'Osservatorio è autorizzata la spesa di **250.000 euro annui** a decorrere dall'anno 2024, ai quali si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui al precedente articolo 2.

Il **comma 5** prevede che alle attività di segreteria connesse con il funzionamento dell'Osservatorio si provvede con le **ordinarie risorse umane e strumentali del Dipartimento per le politiche della famiglia** della Presidenza del Consiglio dei ministri, e che – come già anticipato - ai componenti dell'Osservatorio spetta esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.

Il **comma 6**, infine, attribuisce all'Osservatorio il compito di predisporre, al termine di ciascun **triennio**, una **relazione sull'attività svolta**, con particolare riguardo alla valutazione di impatto delle iniziative promosse e realizzate con le risorse del Fondo, al monitoraggio delle attività di co-programmazione e di co-progettazione per il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore e degli enti religiosi e alle modalità di coinvolgimento delle scuole. Si dispone altresì che il rapporto sia **pubblicato nel sito internet** istituzionale del Ministero per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, ed **inviato alle Camere**.

L'**articolo 5**, composto da un unico comma, disciplina i **compiti dell'Osservatorio**. Essi sono identificati nei seguenti:

a) definizione e aggiornamento periodico del **Piano triennale per l'educazione non formale**, da adottare con decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro per lo sport e i giovani;

b) **monitoraggio circa l'attuazione del Piano triennale** da parte dei soggetti coinvolti ed elabora le proposte per superare le eventuali criticità evidenziate dagli stessi;

c) coordinamento delle iniziative volte alla **condivisione delle migliori pratiche**, supportando gli enti locali, le realtà del Terzo settore e le organizzazioni di volontariato nella definizione delle modalità organizzative utili a favorire il ricorso alla coprogrammazione e alla co-progettazione;

d) organizzazione delle **iniziative di promozione** della educazione non formale, coinvolgendo in particolare le scuole, gli enti del Terzo settore e le organizzazioni di volontariato;

e) promozione di **indagini volte alla misurazione dei risultati e degli impatti** delle iniziative adottate in applicazione della presente legge, con particolare riguardo a quelli relativi: alla riduzione dei divari territoriali in termini di dispersione scolastica, anche implicita; all'incremento del benessere delle bambine e dei bambini e delle ragazze e dei ragazzi; all'incremento del tempo scuola con servizi e attività socio-educative sotto il profilo dell'estensione sia pomeridiana sia di settimane di apertura durante l'anno scolastico;

f) redazione delle **linee guida per il coinvolgimento degli enti del Terzo settore e delle associazioni giovanili** nella progettazione delle attività di cui alla presente legge, valorizzando le opportunità legate alla coprogrammazione e alla co-progettazione;

g) coordinamento delle iniziative volte alla condivisione delle migliori pratiche, supportando gli enti locali e gli enti del Terzo settore nella diffusione di processi e modelli organizzativi utili a favorire il ricorso alla co-programmazione e alla co-progettazione nonché nell'applicazione di altre forme semplificate di affidamento dei servizi da parte degli enti locali.

*Si valuti l'opportunità di chiarire meglio i termini del rapporto tra le relazioni ai Ministri che l'Osservatorio dovrà produrre con cadenza di regola annuale, ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, e la relazione triennale di cui al comma 6 del medesimo articolo. Si segnala peraltro che, nello stesso comma 6, il documento triennale appena citato è denominato, nell'ambito del medesimo comma, prima "relazione" e poi "rapporto".*

*Si valuti l'opportunità di chiarire se la relazione triennale di cui al citato comma 6 dell'articolo 4 è riferita alle attività svolte nell'ambito del Piano triennale di cui al successivo articolo 5, comma 1, lettere a) e b), e, in caso affermativo, si valuti altresì l'opportunità di ricollocare la disposizione che incarica l'Osservatorio di redigere tale relazione nell'ambito dell'articolo 5, che è volto ad elencare i compiti di tale istituzione.*

*Si valuti l'opportunità di operare un coordinamento tra le lettere c) e g) del comma 1 dell'articolo 5, che risultano in gran parte sovrapponibili.*

## **Confronto con le norme contenute nella legge di bilancio per il 2025**

Come anticipato in premessa, l'articolo 1, commi 213-216, della [legge 30 dicembre 2024, n. 207](#) (legge di bilancio 2025) reca l'**istituzione del Fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali**, con **norme in parte analoghe** a quelle contenute nel progetto di legge in commento

In particolare, il **comma 213** istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il **Fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali**, con una dotazione pari a **3 milioni** di euro per l'anno **2025**, **3,5 milioni** di euro per l'anno **2026** e **4 milioni** di euro per l'anno **2027**, destinato al finanziamento, nel limite di spesa autorizzato, di iniziative dei comuni, da realizzare anche in collaborazione con enti pubblici e privati, ovvero con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, anche promuovendo le comunità educanti, per le finalità descritte subito a seguire.

Il Fondo predetto è **istituito al fine di incentivare e sostenere in tutto il Paese le attività educative e ricreative, anche non formali**, che coinvolgono le bambine, i bambini e gli adolescenti, di contrastare la povertà educativa e l'esclusione sociale, di favorire il protagonismo delle nuove generazioni anche con il coinvolgimento delle stesse nei processi decisionali che li riguardano, in coerenza con le [linee guida per la partecipazione di bambine e bambini e ragazze e ragazzi](#), adottate con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 12 luglio 2022, nonché di sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di

opportunità educative rivolte al benessere dei figli dalla nascita fino al compimento della maggiore età e per incentivare il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore e degli enti religiosi che svolgono attività di oratorio o attività similari, attraverso le forme di co-programmazione e di co-progettazione previste dagli articoli da 55 a 57 del codice del Terzo settore di cui al [decreto legislativo n. 117 del 2017](#), nonché per promuovere la diffusione di opportunità educative, anche non formali, rivolte al benessere dei minori.

Il **comma 214** chiarisce che le iniziative di cui al comma precedente possono essere svolte, anche attraverso **accordi con i comuni limitrofi**, presso le scuole, i centri estivi, i servizi socio-educativi territoriali, i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori, gli enti religiosi ovvero con altre modalità definite nella co-progettazione al fine di promuovere e potenziare i percorsi di sviluppo, di crescita e di promozione del benessere psico-fisico dei minori, anche attraverso l'attività sportiva, artistica e musicale, con particolare attenzione all'apprendimento delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche.

Il **comma 215** statuisce che con **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri**, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 213 e 214, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 213.

Il **comma 216** dispone che agli **oneri** derivanti dall'attuazione dei commi 213 e 214, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2025, 3,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 4 milioni di euro per l'anno 2027, **si provvede** mediante corrispondente riduzione del **Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili** di cui all'articolo 1, comma 200, della [legge n. 190 del 2014](#), come rifinanziato dalla stessa legge di bilancio 2025.

Rispetto a tale previsione, **l'articolato in commento presenta un contenuto più ampio.**

La legge di bilancio 2025, infatti, contiene, ai commi 213 e 214, le medesime disposizioni del progetto in esame quanto all'istituzione del Fondo e alle modalità generali di svolgimento delle iniziative contemplate, ma si limita a **demandare a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri**, da adottare di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'economia e delle finanze, il compito di stabilire le modalità attuative di tali disposizioni.

Il **progetto di legge in commento**, invece, pone **norme più specifiche** in merito all'utilizzazione delle risorse del fondo, stabilendo, al comma 2 dell'articolo 2, che i **comuni beneficiari utilizzino almeno il 50 per cento delle risorse** per il finanziamento di iniziative progettate e realizzate attraverso le forme di co-programmazione e di co-progettazione di cui al comma 1: previsione quest'ultima rafforzata dalla previsione di cui al comma successivo (articolo 2, comma 3), che prevede la riduzione nell'erogazione dei finanziamenti per l'anno successivo in caso di mancato rispetto da parte dei comuni beneficiari della predetta percentuale.

Inoltre, si prevede che, con norma di favore, i **comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti** ricevano una percentuale di risorse aggiuntive da assegnare a titolo di premialità e da quantificare in base a criteri di assegnazione disciplinati con decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità (articolo 2, comma 5).

È altresì disposto che con decreto sia approvato l'**elenco dei comuni beneficiari**, comprensivo di tutti i comuni che non abbiano espressamente manifestato la volontà di non voler aderire all'iniziativa, e che con il medesimo decreto siano altresì stabiliti gli importi spettanti ai singoli comuni beneficiari, individuati sulla base dei dati relativi alla popolazione minorenni (articolo 2, comma 6).

Ancora, è espressamente disposta l'utilizzazione del Fondo anche per **ridurre i costi sostenuti dalle famiglie** per servizi e attività educative non formali, in relazione alla situazione reddituale e patrimoniale (articolo 2, comma 7).

Infine, non sono contenute nei citati commi dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2025 né le disposizioni di cui all'articolo 3 della presente proposta, in materia di **coinvolgimento delle scuole** e di **valorizzazione delle competenze acquisite** o sviluppate in situazioni di apprendimento non formale, né quelle di cui agli articoli 4 e 5, concernenti l'istituzione e la disciplina della composizione e dei compiti dell'**Osservatorio nazionale delle attività di educazione non formale**.

Quanto alla **dotazione del Fondo**, **l'articolato in esame stanziava 200 milioni di euro** annui a decorrere dall'anno 2024, non indicando tuttavia le relative fonti di copertura.

**Diversamente, la legge di bilancio 2025 prevede oneri significativamente minori**, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2025, 3,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 4 milioni di euro per l'anno 2027. Quest'ultima, inoltre, individua la copertura mediante corrispondente riduzione del **Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili** di cui all'articolo 1, comma 200, della [legge n. 190 del 2014](#).

CU0139	Servizio Studi Dipartimento Cultura	st_cultura@camera.it - 066760-3255	✕ CD_cultura
	Servizio Studi Dipartimento Affari Sociali	st_affarisociali@camera.it - 066760-3266	✕ CD_sociale

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.